



## Provincia di Bergamo



\* R D G 1 2 0 0 0 0 1 2 4 \*

COPIA

DELIBERAZIONE DEL

### CONSIGLIO PROVINCIALE

Numero **124** / Reg. Delibere

Data **15/10/2012**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI EX ART. 21 DELLA LEGGE 6/6/1974 N. 298.

L'anno **duemiladodici** del mese di **Ottobre** il giorno **quindici**, alle ore 19:05, nella apposita sala consiliare della Provincia, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Provinciale.

BARONCHELLI CINZIA	P	MITTIGA GIUSEPPE	P
BETTERA GIUSEPPE	P	MONTICELLI ADRIANO	A
BOSATELLI ANGELO	P	NATALI ROMUALDO	P
CANGELLI DOMENICO	P	ORIANI MATTEO	A
CAPELLI ANGELO FRANCESCO	P	PEZZETTI ANGELO	P
CARISSIMI SERAFINO	P	PICCIOLI CAPPELLI ALBERTINO	P
CORNOLTI FRANCESCO	P	PIROVANO ETTORE	P
D'AMICO PAOLO	P	PISONI LUIGI	P
FERRI GIUSEPPE	P	PREVEDINI GIUSEPPE	A
FINAZZI ALBERTO	P	PREVEDONI ELIANORA	P
GIUDICI GUIDO	P	ROSSI GIUSEPPE	P
ISACCHI PIETRO	P	ROSSI MATTEO	A
MAGGIONI MAURIZIO	A	SERVIDATI MARIA ROSA	P
MAGRI ROBERTO	P	SIMONETTI FILIPPO	P
MALIGHETTI MATTEO	P	SORTE ALESSANDRO	A
MARINONI MAURO	A	SPADA FRANCO	P
MASSERINI MARCO	P	VALOTI GIORGIO	P
MAZZOLENI MONICA	P	VERGALLI ALBERTO	A
MILESI VITTORIO	A		

Presenti N. 28

Assenti N. 9

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio ROBERTO MAGRI.

Partecipa il Segretario Generale BENEDETTO PASSARELLO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in ordine all'oggetto sopra riportato.



PROVINCIA DI BERGAMO

SERVIZIO TRASPORTI

Via Sora, 4, 24121 - BERGAMO

Sigle RS/LM

N. 10 O.d.G.

Relatore: Ass. Giuliano Capetti

**OGGETTO: Approvazione del regolamento provinciale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ex art. 21 della Legge 06.06.1974 n. 298.**

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**PREMESSO** che:

- l'Ufficio Trasporti Privati della Provincia di Bergamo svolge la funzione amministrativa di tenuta dell'Albo autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- che l'iscrizione al predetto Albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto per conto terzi ai sensi dell'art. 10 della L. 6 giugno 1974, n. 298;
- che ai sensi dell'art. 21 della predetta Legge le imprese iscritte nell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi incorrono in sanzioni disciplinari elencate dal medesimo articolo di legge;
- che compete alla Provincia di Bergamo l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 21 della L. 274/98, da comminare in seguito al ricevimento dei verbali di contestazione delle infrazioni da parte degli organi di polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. o dell'atto di accertamento di illecito amministrativo elevato dai competenti uffici;
- che si rende pertanto necessario procedere all'approvazione di uno specifico regolamento per l'applicazione delle predette sanzioni disciplinari;

**VISTA** la bozza di Regolamento provinciale predisposta dagli uffici, che si compone di n. 8 articoli, cui si rinvia per l'illustrazione dei contenuti;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione del Regolamento nel testo che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Renato Stilliti)

**TUTTO** ciò premesso e considerato

## **SI PROPONE**

- 1) di approvare, per i motivi in premessa esposti, lo schema del "Regolamento provinciale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ex art. 21 della Legge 06.06.1974 n. 298", che si compone di n. 8 articoli e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

---

- 2) di dare atto che il triennio di cui all'art. 5 del Regolamento decorre dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso;
- 3) di dare atto, altresì, che, in fase di prima applicazione, allo scopo di diffonderne la conoscenza tra le imprese iscritte all'Albo e di introdurre con gradualità le sanzioni in esso contenute, per tutte le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del Regolamento stesso, verrà irrogato, indipendentemente dal numero e dalla gravità delle stesse, l'ammonizione del quale non si terrà conto nel triennio di cui sopra.
- 4) di dichiarare, inoltre, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, al fine di dare immediata applicazione alle disposizioni contenute nel Regolamento di cui trattasi.

IL DIRIGENTE  
Dott. Ing. Renato Stilliti



**PROVINCIA DI BERGAMO**  
Settore Viabilità e Trasporti  
Servizio Trasporti

**Autotrasporto di cose per conto di terzi**  
**Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ex art. 21 della Legge**  
**06.06.1974 n. 298**

**Art. 1**  
**Avvio del procedimento**

L'Ufficio Trasporti Privati del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Bergamo, al quale è assegnata la funzione amministrativa di tenuta dell'Albo autotrasportatori di cose per conto di terzi,

- ricevuta copia del verbale di contestazione da parte degli organi di polizia di cui all'art. 12 del D. L. vo 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. o dell'atto di accertamento di illecito amministrativo elevato dai competenti uffici;
- verificato che il verbale di contestazione o l'atto di accertamento siano stati notificati all'Impresa e che l'accertamento dell'infrazione abbia carattere definitivo (sanzione oblata dall'impresa, ricorso rigettato);
- ricevute le integrazioni e/o chiarimenti necessari nei casi in cui la documentazione trasmessa dagli organi accertatori non sia completa e/o chiara;

avvia il procedimento

per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 21 della Legge 06.06.1974 n. 298 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti, qualora non intenda assegnare a sé la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, assegnerà (ex art. 5 della Legge 07.08.990 n. 241 e s.m.i.) la responsabilità dell'istruttoria ad un dipendente del Servizio Trasporti.

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Ing. Renato Sillitti)

**Art. 2**  
**Modalità di avvio del procedimento**

L'avvio del procedimento deve essere notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede dell'impresa, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 298/1974 e s.m.i., per consentire l'esercizio dei diritti ivi previsti nonché comunque ai sensi dell'art. 8 della Legge 07.08.990 n. 241 per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della Legge stessa, **da esercitarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni** mediante la presa visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie, di scritti e di documenti.

L'Impresa, **sempre entro il termine perentorio sopra indicato**, potrà richiedere ai sensi del vigente Statuto della Provincia di Bergamo, di essere sentita dal responsabile del procedimento.

L'eventuale audizione del Legale rappresentante dell'Impresa, ovvero del suo avvocato delegato, o del rappresentante delegato dell'associazione di categoria a cui aderisce l'impresa, sarà effettuata, alla presenza di un altro dipendente del Servizio Trasporti (individuato con atto dal Dirigente), dal responsabile del procedimento che provvederà a redigere apposito verbale dell'audizione sottoscritto dal responsabile del procedimento stesso, dal testimone e dal Legale rappresentante dell'Impresa.

**Art. 3**  
**Fase istruttoria**

Decorso il termine di cui al precedente articolo 2, il responsabile del procedimento:

- esaminati gli atti di cui al precedente articolo 1;
- valutate le memorie, gli scritti e i documenti eventualmente presentati dall'Impresa;
- tenuto conto di quanto riportato nel verbale di audizione, se effettuata, dell'Impresa,

**redige una dettagliata relazione sui fatti contestati con la proposta di sanzione disciplinare da irrogare ovvero con la proposta archiviazione del procedimento.**

Tale relazione, corredata di tutta la documentazione acquisita agli atti, viene sottoposta all'esame della *Commissione consultiva Albo Provinciale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi* per l'espressione **del parere obbligatorio ma non vincolante** di cui all'art. 7 comma 1 lett. c del Regolamento per l'istituzione della Commissione stesa di cui alla delibera n. 42 adottata dal Consiglio Provinciale nella seduta del 27.05.2002.

**IL DIRIGENTE**  
**(Dott. Ing. Renato Silliti)**

**Art. 4**  
**Provvedimento finale**

Il Dirigente del Settore, acquisito il parere di cui all'articolo 2, nel rispetto del termine di cui all'articolo 2 della Legge n.241/1990 e comunque **entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di avvio del procedimento, adotta il provvedimento conclusivo del procedimento stesso, ossia la motivata irrogazione della sanzione disciplinare ovvero l'archiviazione della pratica.**

Il Responsabile del procedimento provvede in ogni caso a comunicare agli interessati l'esito del procedimento.

**Art. 5**  
**Sanzioni disciplinari**

Ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 298/1974 le Imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

1. quando siano state accertate a loro carico le violazioni al D. L.vo n. 285/1992 e s.m.i. articoli n. 10 "Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità" (ex art. n. 10 del D.P.R. n. 393/1959), n. 62 "Massa limite" (ex art. n. 33 del D.P.R. n. 393/1959) e n. 167 commi 1), 2), 3) "Trasporti di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi" (ex art. 121 del D.P.R. n. 393/1959);
2. quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole dei contratti di lavoro (D.M. 22.5.1998 n. 212 art. 12 comma 3);
3. quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni delle cose trasportate (art. 13 L. n. 298/1974 e s.m.i. e art. 10 del D.P.R. n. 32/1976 e s.m.i.);
4. quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'art. 18 della L. n. 298/1974 e s.m.i.
5. quando, nel caso di attività di trasporto di cose siano accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli. 15 e 19 della L. 13.11.1978 n. 727;
6. quando, nel caso di attività di trasporto di cose siano accertate a loro carico violazioni degli articoli n. 6 "Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati" (ex art. 3 D.P.R. n. 393/1959), n. 7 "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati" (ex art. 4 D.P.R. n. 393/1959), n. 142 "Limiti di velocità" (ex art. 103 del D.P.R. n. 393/1959).

Le violazioni di cui al precedente punto 6 rilevano esclusivamente per i casi riguardanti l'uso del cronotachigrafo e del limitatore di velocità riconducibili agli articoli n. 174, n. 178 e n. 179 del D. L.vo n. 285/1992 e s.m.i. (ex art. 127 comma 3 D.P.R. n. 393/1959) nonché ai Regolamenti CEE N. 3821/1985 e n. 561/2006.

Ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 298/1974, qualora vengano accertate le violazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) E 7), le Imprese incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari:

1. ammonimento: per i casi di minor gravità;
2. censura: per i casi di maggiore gravità;
3. sospensione del veicolo per casi di gravi infrazioni o per reiterate censure; il veicolo sospeso sarà quello indicato nell'ultimo provvedimento disciplinare
4. sospensione dall'Albo da un mese a sei mesi: per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti sospensioni di veicoli;
5. radiazione dall'Albo: nei casi di reiterate gravi violazioni.

**La minore, maggiore o particolare gravità vengono così valutate:**

IL DIRIGENTE  
(Dot. Ing. Renato Sulliti)

### **1. minore gravità (ammonimento "A")**

- violazione commi 19 e 21 dell'art. 10 del D.L. vo n. 285/1992 e s.m.i.;
- violazione art. 167 del D. L.vo n. 285/1992 – sovraccarico compreso tra il 10% e il 30% della massa complessiva indicata nella carta di circolazione;
- violazione comma 22 dell'art. 10 del D.L. vo n. 285/1992 e s.m.i. non può essere considerata in quanto la Provincia non ha pubblicato l'elenco delle strade percorribili con i mezzi d'opera;
- L. n. 298/1974 e s.m.i. art. 18: mancata effettuazione delle comunicazioni nei termini prescritti;
- violazione dell'articolo 174 del D. L.vo n. 285/1992 e s.m.i.: eccedenza superiore al 10% ed inferiore al 20% rispetto al periodo di guida infragiornaliero consentito;
- violazione dell'articolo 178 del D. L.vo n. 285/1992: indisponibilità dei documenti di guida a bordo del veicolo (ogni 3 violazioni effettuate dallo stesso conducente);
- violazione dell'articolo 6 del D. L.vo n. 285/1992: per D.M. divieti, ord. Prefetto, Sindaco, Regione, Ente proprietario strada;
- violazione dell'articolo 7 del D. L.vo n. 285/1992: solo per D.M. divieti, ord. Prefetto, Sindaco, Regione, Ente proprietario strada C1, lett. B, C4, C13 bis e 14 oltre 20 km. E non oltre 40;
- violazione comma 8 dell'articolo n. 142 del D. L.vo n. 285/1992 e s.m.i.;

### **2. maggiore gravità (censura "C")**

- violazione comma 18 dell'art. 10 del D.L. vo n. 285/1992 e s.m.i.;
- violazione art. 167 del D. L.vo n. 285/1992 – sovraccarico compreso superiore al 30% della massa complessiva indicata nella carta di circolazione;
- violazione comma 22 dell'art. 10 del D.L. vo n. 285/1992 e s.m.i. non può essere considerata in quanto la Provincia non ha pubblicato l'elenco delle strade percorribili con i mezzi d'opera;
- violazione dell'articolo 16 della L. n. 298/1974: esercizio della professione senza la prescritta abilitazione;
- violazione dell'articolo 174 del D. L.vo n. 285/1992 e s.m.i.: eccedenza superiore al 20% rispetto al periodo di guida infragiornaliero consentito;
- violazione comma 9 dell'articolo n. 142 del D. L.vo n. 285/1992 e s.m.i.;
- violazione art. 179 commi 2 e 2 bis (solo il mancato inserimento della carta tachigrafica o del foglio di registrazioni) del D.L.vo n. 285/1992 e s.m.i.;
- reiterate sanzioni disciplinari minori nell'arco di un BIENNIO così definite (n provvedimenti totale necessari per sospensione veicolo):

**imprese monoveicolari:** dopo tre ammonimenti, si irroga la prima censura; dopo altri quattro ammonimenti una seconda censura; dopo ulteriori quattro ammonimenti si irroga una terza censura; dopo la terza censura si procede alla sospensione del veicolo;

**imprese da 2 a 10 veicoli:** dopo tre ammonimenti si irroga la prima censura; dopo altri tre ammonimenti si irroga la seconda censura; dopo altri tre ammonimenti si irroga la terza censura; dopo altri tre ammonimenti si irroga la quarta censura; dopo la quarta censura si procede alla sospensione del veicolo;

**imprese da 11 a 30 veicoli:** dopo tre ammonimenti si irroga la prima censura; dopo altri tre ammonimenti si irroga la seconda censura; dopo altri tre ammonimenti si irroga la terza censura; dopo altri tre ammonimenti si irroga la quarta censura; dopo ulteriori tre ammonimenti si irroga la quinta censura; dopo la quinta censura si procede alla sospensione del veicolo;

**imprese da 31 a 90 veicoli:** dopo cinque ammonimenti si irroga la prima censura; dopo altri

IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Renato Sulliti)

tre ammonimenti si irroga la seconda censura; dopo altri tre ammonimenti si irroga la terza censura; dopo ulteriori tre ammonimenti si irroga la quarta censura; dopo ulteriori 3 ammonimenti si irroga la quinta censura; dopo la quinta censura si procede alla sospensione del veicolo;

**Imprese da 91 a 200 veicoli:** dopo 5 ammonimenti si irroga una censura; dopo altri 3 ammonimenti si irroga una seconda censura; dopo ulteriori 3 ammonimenti si irroga una terza censura; dopo 3 ammonimenti si irroga una quarta censura; dopo ulteriori 3 ammonimenti si irroga una quinta censura; dopo altri 3 ammonimenti si irroga una sesta censura; dopo ulteriori 3 ammonimenti si irroga una settima censura; dopo la settima censura si procede alla sospensione del veicolo;

**Imprese da 201 a 400 veicoli:** dopo 5 ammonimenti si irroga la prima censura; dopo altri 5 ammonimenti si irroga la seconda censura; dopo altri 5 ammonimenti si irroga la terza censura; dopo altri 3 ammonimenti si irroga la quarta censura; dopo ulteriori 3 ammonimenti si irroga la quinta censura; dopo altri 3 ammonimenti si irroga la sesta censura; dopo ulteriori 3 ammonimenti si irroga la settima censura; dopo ulteriori 3 ammonimenti si irroga l'ottava censura; dopo l'ottava censura si procede alla sospensione del veicolo.

**Imprese oltre 400 veicoli:** dopo 5 ammonimenti si irroga la prima censura; dopo altri 6 ammonimenti si irroga una seconda censura; dopo altri 6 ammonimenti si irroga una terza censura; dopo altri 3 ammonimenti si irroga una quarta censura; dopo ulteriori 3 ammonimenti si irroga una quinta censura; dopo ulteriori 3 ammonimenti si irroga una sesta censura; dopo ulteriori 3 ammonimenti si irroga una settima censura; dopo ulteriori 3 ammonimenti si irroga un'ottava censura; dopo altri 3 ammonimenti si irroga una nona censura; dopo la nona censura si procede alla sospensione del veicolo.

### **3. particolare gravità (sospensione azienda e sospensione veicolo)**

- L. n. 298/1974 e s.m.i. art. 13 e D.P.R. n. 32/1976 articolo 10: inosservanza obblighi di assicurazione e relativi massimali per danni alle cose trasportate (sospensione veicolo);
- violazione comma 3 dell'art. 12 del D.M. 212/1998: mancata dimostrazione entro i termini prescritti della regolarità contributiva del rapporto di lavoro che lega il conducente all'Impresa (sospensione azienda dopo la notifica della DPL all'Albo)
- violazione art. 179 commi 2 e 2 bis del D.L.vo n. 285/1992 e s.m.i. (sospensione veicolo);
- violazione art. 179 comma 6 del D.Lvo 285/1992 (sospensione veicolo);
- cumulo di n. censure in un biennio parametrate al numero di veicoli dell'Impresa (come da tabella articolo precedente) (sospensione veicolo);
- cumulo di n. sospensioni veicoli in un biennio (come da tabella articolo precedente) (sospensione Impresa)

### **4. radiazione**

- reiterate gravi violazioni: cumulo di 3 sospensioni azienda in un triennio.

Le sanzioni disciplinari da applicare vanno scelte tenendo in considerazione anche il numero, l'entità del danno apportato o del danno che sarebbe potuto derivare dalla pericolosità delle violazioni stesse ai fini della incolumità fisica e delle cose trasportate.

Il triennio decorre a ritroso a partire dalla data in cui è stata accertata l'ultima violazione.

Le pregresse sanzioni sono prese in considerazione, ai fini della censura, della sospensione e della radiazione di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) soltanto se conseguenti a violazioni

IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Renato Stiliti)



commesse nell'arco del suddetto periodo.

**Art. 6**  
**Reiscrizione e Segnalazioni**

L'Impresa radiata dall'Albo non può ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla data del provvedimento di radiazione.

In caso di sospensione, cancellazione o radiazione dall'Albo di una impresa, il Servizio Trasporti della Provincia di Bergamo comunica l'adozione dei suddetti provvedimenti all'Ufficio della Motorizzazione Civile di Bergamo ed alla C.C.I.A.A. di Bergamo al fine di consentire l'adozione degli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.

**Art. 7**  
**Sanzioni pecuniarie**

Il Servizio Trasporti della Provincia di Bergamo provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.27 della L. n.298/1974 nonché all'art. 19 de D.Lgs. 22/12/2000 n. 395 in particolare:

- comma 1 da € 1.033,00 ad € 3.099,00
- comma 2 da € 5.165,00 ad € 15.494,00
- comma 3 da € 1.549,37 ad € 4.648,11
- comma 4 da € 2.582,29 ad € 15.494,00

oltre che all'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., in osservanza delle disposizioni di cui alla L. 24/11/1981 n. 689.

Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra sono introitate dalla Provincia di Bergamo.

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 395/2000, saranno prese in considerazione esclusivamente le violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

**Art. 8**  
**Norme finali**

Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia.

Il primo triennio di riferimento decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

In fase di prima applicazione del presente regolamento, allo scopo di diffonderne la conoscenza tra le imprese iscritte all'Albo e di introdurre con gradualità le sanzioni in esso contenute, per tutte le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso viene irrogato, indipendentemente dal numero e dalla gravità delle stesse, l'ammonimento del quale non si terrà conto nel triennio di cui al precedente comma.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Renato Stiliti)



**TABELLA RIASSUNTIVA PER CASO SOSPENSIONE VEICOLO E SOSPENSIONE IMPRESA  
ART. 3**

<b>n. veicoli Impresa</b>	<b>n. _ amm per biennio che comportano la Sospensione veicolo</b>	<b>n. _ sospensione veicolo nel biennio che comportano la Sospensione Impresa</b>	<b>n. _ amm per biennio che comportano la Sospensione Impresa</b>
1	11	2	22
Da 2 a 10	12	3	36
Da 11 a 30	15	4	60
Da 31 a 90	20	6	120
Da 91 a 200	23	8	184
Da 201 a 400	30	9	270
Oltre 400	35	11	385

IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Renato Salliti)

**OGGETTO** Approvazione del Regolamento provinciale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ex art. 21 della Legge 06.06.1974 n. 298.

**PARERI**

♦ PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica  
~~CONTRARIO \*~~

Il 31.7.012

*Il Dirigente*

-Dott. Ing. Renato Stilliti -

♦ PARERE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile estesa alla copertura finanziaria  
~~CONTRARIO \*~~


NULLA DA OSSERVARE  
NON COMPORTA SPESA

Il \_\_\_\_\_

*Il responsabile di ragioneria*

- dott. Domenico  
Pezzimenti -

\* Se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito foglio da allegare alla presente proposta.



## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 40 del vigente Statuto provinciale e dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso sulla suddetta proposta di deliberazione a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**CONSIDERATO** che la competente Commissione Consiliare Consultiva ha esaminato il testo della proposta;

**UDITI** gli interventi dell'Assessore Capetti e del Consigliere Finazzi, come integralmente riportati nel resoconto della seduta;

**UDITA** la proclamazione del Presidente del Consiglio dell'esito della votazione;

**Presenti n. 28** Consiglieri;

**CON VOTI** favorevoli 25, astenuti 3 (Baronchelli, Giudici e Rossi G.) espressi palesemente,

### DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi in premessa esposti, lo schema del "Regolamento provinciale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ex art. 21 della Legge 06.06.1974 n. 298", che si compone di n. 8 articoli e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il triennio di cui all'art. 5 del Regolamento decorre dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso;
- 3) di dare atto, altresì, che, in fase di prima applicazione, allo scopo di diffonderne la conoscenza tra le imprese iscritte all'Albo e di introdurre con gradualità le sanzioni in esso contenute, per tutte le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del Regolamento stesso, verrà irrogato, indipendentemente dal numero e dalla gravità delle stesse, l'ammonizione del quale non si terrà conto nel triennio di cui sopra.

---

Con separata votazione che ha dato il seguente esito:

**PRESENTI 28** Consiglieri,  
favorevoli 28 all'unanimità,

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di dare immediata applicazione alle disposizioni contenute nel Regolamento di cui trattasi.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to ROBERTO MAGRI

Il Segretario Generale  
F.to BENEDETTO PASSARELLO

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suesesa deliberazione:

- viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi come da attestazione ai sensi dell'art. 124, comma primo, D.Lgs. 267/2000 T.U.  
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 T.U..

Bergamo, 18 OTT. 2012

Il Segretario Generale  
F.to BENEDETTO PASSARELLO

- 
- E' stata sottoposta al controllo del Difensore Civico su richiesta di 1/4 dei Consiglieri, a sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, D.Lgs. 267/2000, entro 10 giorni dall'affissione.  
 Comunicazione del Difensore Civico entro 15 giorni dal ricevimento:  
 Atto ritenuto legittimo.  
 Atto ritenuto illegittimo.  
 Nessuna risposta entro 15 giorni.

Bergamo, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
F.to BENEDETTO PASSARELLO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- a seguito di pubblicazione, decorsi 10 giorni dall'affissione all'albo.

Bergamo, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
F.to BENEDETTO PASSARELLO

- perchè confermato con atto del Consiglio Provinciale delib. n. \_\_\_\_\_ (art. 127, comma 2, d.Lgs. 267/2000) seguito comunicazione del Difensore Civico.

Bergamo, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
F.to BENEDETTO PASSARELLO

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
composta da n. \_\_\_\_\_ pagine

Bergamo, \_\_\_\_\_